



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 15/21 del 27.3.2018

**MODALITA' OPERATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LE OPERAZIONI DI CREDITO ARTIGIANO AGEVOLATO**

Art. 37 Legge 27 maggio 1952 n. 949

**Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PREMESSA

Le presenti modalità operative entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e si applicano esclusivamente ai finanziamenti stipulati ed erogati a decorrere dal 1° aprile 2018, data di vigenza dell'estensione contrattuale dei servizi prestati dall'Ente Gestore. Le stesse disciplinano:

- 1) la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'art. 37 della Legge 25 luglio 1952, n. 949 sulle operazioni di credito effettuate in favore delle imprese artigiane, dalle Banche¹ iscritte all'Albo previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. I contributi, in applicazione dell'art. 15, comma 7 della Legge n. 144/1999, sono integrati da un contributo in conto capitale calcolato sull'ammontare della spesa ammessa;
- 2) la concessione del contributo per la riduzione dei costi di garanzia rilasciata sul finanziamento da un Confidi ex art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e L. 24/11/2003, n. 326.

Le modalità e le caratteristiche della richiesta congiunta di agevolazione per il contributo in conto interessi, in conto capitale e per il contributo per la riduzione dei costi di garanzia, sono espressamente previste al paragrafo 11.

L'Ente gestore, selezionato mediante procedura a evidenza pubblica, gestisce, in regime di concessione, il Fondo costituito per le agevolazioni.

Le imprese in possesso dei requisiti possono presentare la domanda di agevolazione tramite le Banche di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e le Associazioni Artigiane di categoria che hanno l'obbligo di portare a conoscenza delle imprese che richiedono l'ammissione alle agevolazioni le presenti disposizioni operative.

Le agevolazioni di cui alle presenti disposizioni sono deliberate dal Comitato Tecnico Regionale di cui all'art. 37 della L. n. 949/1952, istituito dalla Regione.

La modulistica occorrente per la richiesta delle agevolazioni è disponibile sul sito internet dell'Ente gestore unitamente alle presenti modalità operative e alle istruzioni di compilazione. Detta modulistica predisposta dall'Ente Gestore è approvata e resa operativa dall'Assessorato competente.

AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

1. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare degli interventi agevolativi le imprese artigiane, con esclusione di quelle appartenenti ai

¹ Per brevità, successivamente denominata "Banca finanziatrice".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

settori riportati nell'appendice n. 1, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge n. 443/1985 entro la data di decorrenza del contributo (vedi successivo paragrafo 10, comma 3, nota n. 12) che abbiano stipulato con le Banche contratti di finanziamento in coerenza con le destinazioni di cui al successivo paragrafo 3.

2. Domanda

La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere compilata via web dal Soggetto presentatore, utilizzando il software messo a disposizione dall'Ente gestore sul proprio sito istituzionale. L'originale cartaceo stampato dalla procedura informatica dovrà essere quindi sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa artigiana² con le modalità previste dall'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dal Soggetto presentatore e da quest'ultimo trasmesso tempestivamente all'Ente gestore, comunque non oltre 6 mesi dalla data di decorrenza del contributo a pena di inammissibilità della domanda medesima. Ai soli fini della verifica temporale farà fede il timbro postale di spedizione.

Alla domanda cartacea, da utilizzare anche per autocertificare l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, deve essere allegata la documentazione della spesa di investimento, sostenuta non oltre i dodici mesi precedenti la data della domanda di agevolazione unitamente alla copia del piano di ammortamento del finanziamento vistato dalla Banca finanziatrice se il Soggetto presentatore è diverso dalla medesima.

Contestualmente alla stampa della domanda di agevolazione l'Ente gestore rilascia al Soggetto presentatore e all'impresa beneficiaria ricevuta riportante data e ora di presentazione, numero di posizione assegnato alla richiesta ed il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Dalla data di ricezione della richiesta, completa della necessaria documentazione, decorrono i termini per la concessione delle agevolazioni di cui al successivo paragrafo 8.

3. Destinazione del finanziamento – Documentazione

Il finanziamento deve essere destinato esclusivamente:

- a) all'acquisto, alla costruzione, alla ristrutturazione, all'ampliamento e all'ammodernamento di locali posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa ivi incluse le spese per lavori e impianti finalizzati alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei luoghi di lavoro e le spese tecniche di progettazione;
- b) all'acquisto di macchine, attrezzature autoveicoli nuovi,³ ovvero usati nel rispetto della norma n. 4 del Regolamento CE 448/2004, posti al servizio dell'attività artigiana dell'impresa, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informatico e comunicazionale;
- c) all'acquisto di software, diritti di brevetto e licenze e alla realizzazione di siti web a sostegno

² Per brevità successivamente chiamata impresa

³ Qualora dalla certificazione non si rilevi che trattasi di beni nuovi di fabbrica, tale condizione può essere attestata con una dichiarazione della ditta fornitrice ovvero dalla Banca.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dell'immagine e per la promozione dell'impresa artigiana, alle attività di studio e progettazione necessarie all'introduzione di innovazioni nel processo produttivo, qualora successivamente realizzate e documentate, dall'impresa artigiana;

d) all'acquisto di scorte di materie prime e di prodotti finiti.

La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'agevolazione, a pena di revoca.

Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte (es. IVA).

Nel computo dell'ammontare del contributo da assegnare a favore dell'impresa va fatto salvo il disposto dell'art. 5 comma 2, del Regolamento UE 1407/2013, ove si stabilisce che gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con altri aiuti relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo da luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, da un regolamento d'esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.

La documentazione di spesa deve essere prodotta in originale o in copia fotostatica resa conforme all'originale dal Soggetto presentatore, in quest'ultimo caso, il Soggetto presentatore dovrà preventivamente stampigliare sull'originale la seguente dicitura: "Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato dalla Regione Autonoma della Sardegna" unitamente alla denominazione dell'Ente gestore.

La documentazione di spesa è costituita da fatture quietanzate⁴ (in luogo delle fatture può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà utilizzando lo schema riportato sul sito dell'Ente gestore)⁵ ovvero, per l'acquisto di locali, dalla copia registrata del relativo contratto.

Per gli investimenti immobiliari, la documentazione di spesa deve essere integrata dalla planimetria annotata con la singola destinazione dei locali e, se trattasi di ampliamento, con l'indicazione di quelli preesistenti.

Nel caso di opere murarie dovrà, altresì, essere prodotta la dichiarazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale⁶ attestante la natura dei lavori eseguiti, la congruità della spesa sostenuta rispetto ai lavori eseguiti, nonché la conformità di questi ultimi alla normativa in materia di edilizia.

La costruzione dei locali deve eseguirsi su terreno di proprietà dell'impresa, ovvero su terreno per il quale l'impresa stessa disponga di un diritto di godimento di durata non inferiore a quella dell'agevolazione. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

Nel caso di opere murarie con destinazione promiscua, (destinati cioè, all'attività d'impresa e ad abitazione civile), i costi comuni (fondamenta, strutture portanti, coperture, ecc.) devono essere proporzionalmente

4 La quietanza di cui ogni fattura deve essere munita può consistere, ad esempio, in una lettera liberatoria rilasciata dal fornitore, in una ricevuta bancaria, in una ricevuta di contrassegno.

5 Le fatture rimangono comunque a disposizione dell'Ente gestore che, ai sensi del D.P.R. 445/00, effettuerà idonei controlli anche a campione richiedendo all'impresa l'esibizione delle fatture stesse anche in originale.

6 La dichiarazione può essere resa anche da un Tecnico della Banca finanziatrice.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

imputati ai locali utilizzati per l'attività artigiana dell'impresa.

L'acquisto o la costruzione dei locali a uso promiscuo è agevolabile per la sola quota di investimento funzionale all'attività artigiana dell'impresa.

Qualora il contratto di acquisto non rechi la ripartizione del prezzo, la quota parte del prezzo riferibile ai locali a uso dell'attività artigiana dell'impresa deve risultare da atto integrativo ovvero da perizia giurata.

L'ammodernamento del laboratorio è investimento agevolabile ove l'impresa abbia la proprietà dei relativi locali ovvero disponga di un diritto di godimento dei medesimi di durata non inferiore a quella dell'agevolazione. Il diritto di godimento deve risultare da contratto registrato recante la durata certa del diritto medesimo.

Nel caso di acquisto di macchine ed attrezzature usate, ai sensi della citata norma 4 del Regolamento CE 448/2004, devono essere prodotte:

- una dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di altre agevolazioni nazionali o comunitarie;
- una dichiarazione di un perito iscritto all'Albo professionale che attesti che: a) il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di materiale simile nuovo; b) le caratteristiche tecniche del materiale usato sono adeguate alle esigenze dell'azienda e sono conformi alle norme ed agli standard pertinenti.

4. Stipula, erogazione e modalità di rimborso del finanziamento

Le operazioni di finanziamento, stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti, possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento della durata massima di 12 mesi per gli investimenti destinati a locali (acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di locali) e di 6 mesi per tutti gli altri investimenti.


Dalla fine del periodo di utilizzo⁷ e/o del periodo di preammortamento inizia l'ammortamento del finanziamento.

A richiesta dell'Ente gestore dovrà essere prodotta la copia autentica del contratto di finanziamento.

Il rischio del finanziamento è a completo carico della Banca.

Al finanziamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 67 del R.D.L. 16 marzo 1942, n. 267, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipula del contratto.

⁷ Il periodo di utilizzo ha termine all'atto in cui, completato l'investimento, la Banca attesta che l'impresa ha sostenuto la spesa e destinato l'investimento stesso ai fini aziendali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

5. Importo massimo del finanziamento ammissibile al contributo in conto interessi

L'importo ammissibile al contributo non può superare il 90% della spesa d'investimento, nel limite di:

- € 325.368: per le imprese individuali e societarie;
- € 697.217: a) per i consorzi di imprese non costituiti sotto forma di società cooperativa; b) per le imprese cooperative; c) per le società costituite da non più di due anni, derivanti dalla fusione di due o più imprese preesistenti, iscritte nell'Albo delle Imprese Artigiane da almeno tre anni;
- € 1.394.433: per i consorzi costituiti in forma di cooperativa, previsti dal 3° comma dell'articolo 6 della Legge n. 443/85 (c.d. consorzi misti).

Per le imprese di produzione di beni i suddetti limiti sono elevati del 100%, ossia rispettivamente ad € 650.736, € 1.394.434 ed € 2.788.866.

Nel limite di importo di cui al precedente comma 1 non è compreso il credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, il quale è concesso a carattere rotativo per un importo non superiore alla misura complessiva pari ad un terzo dei citati limiti.

Sono escluse dagli interventi agevolativi le operazioni di finanziamento di importo inferiore a € 5.165.

6. Importo della spesa ammissibile al contributo in conto capitale

Per tutte le tipologie di investimento e di impresa l'ammontare massimo della spesa ammissibile al contributo in conto capitale è fissato in € 325.368. Per le imprese di produzione di beni la spesa ammissibile è elevata a € 650.736.

7. Ammissione alle agevolazioni

La domanda di ammissione alle agevolazioni, se completa e corredata della necessaria documentazione, viene sottoposta, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione⁸, all'esame del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 37 della legge n. 949/1952.

In caso di documentazione incompleta ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere trasmessi entro il termine di tre mesi dalla data di ricezione della relativa richiesta inviata dall'Ente gestore.

Il Comitato può deliberare la concessione dei contributi sino al raggiungimento del plafond di risorse attribuito preventivamente dalla Regione al fondo.

L'ammissione alle agevolazioni é deliberata nel termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta o

⁸ Fatti salvi specifici criteri prioritari stabiliti da normative regionali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

della documentazione che deve completare la stessa, entro 15 giorni dalla data della delibera di concessione viene data comunicazione alla Banca finanziatrice e all'impresa beneficiaria dell'avvenuta ammissione al contributo unitamente al nominativo del responsabile dell'unità organizzativa competente per la gestione delle agevolazioni.

8. Misura dei contributi in conto interessi e in conto capitale

Contributo in conto interessi

Per la quota del finanziamento ammessa al contributo in conto interessi, il contributo stesso è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento pari al 64%.

La misura del tasso di riferimento è indicata e aggiornata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea.

Detta misura di tasso di riferimento, è resa pubblica sul seguente sito internet:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

Contributo in conto capitale

La spesa al netto di imposte, sostenuta per la realizzazione dell'investimento beneficia di un contributo in conto capitale nella misura del 10% del costo documentato, nei limiti di cui al precedente art. 6, erogato unitamente al contributo in conto interessi.

L'agevolazione non si applica alle spese sostenute per l'acquisizione di scorte di materie prime e di prodotti finiti e non può essere richiesta separatamente dal contributo in conto interessi di cui costituisce una integrazione.

9. Durata di riconoscimento del contributo in conto interessi

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di utilizzo e/o preammortamento, di:

- a) dodici anni per i finanziamenti aventi destinazioni di acquisto, costruzione, ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento di locali;
- b) sei anni per i finanziamenti relativi alle altre destinazioni ad eccezione dell'acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

c) cinque anni per i finanziamenti relativi all'acquisizione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Nell'ipotesi in cui la durata dei contratti risulti superiore a quella massima di riconoscimento del contributo, il contributo medesimo sarà determinato sulla base di piani di ammortamento sviluppati per le durate massime consentite.

Le misure di durata di cui alle precedenti lettere a), b) e c) non si applicano ai finanziamenti concessi a imprese di nuova costituzione⁹, per i quali il contributo può essere concesso fino alla durata di:

- quindici anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera a);
- otto anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera b);
- sette anni per i finanziamenti di cui alla predetta lettera c).

10. Calcolo, decorrenza ed erogazione dei contributi in conto interessi e in conto capitale

Il contributo in conto interessi è determinato sull'importo del finanziamento ammesso all'agevolazione mediante l'abbattimento di quota di interessi, posta a carico dei fondi pubblici, calcolata al tasso di riferimento di cui al paragrafo 8.

Il contributo in conto interessi decorre dalla data di erogazione del finanziamento a condizione che a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato ai fini aziendali¹⁰.

La misura del contributo, sommato a quello in conto capitale, non potrà superare il limite previsto dal regime comunitario "de minimis"¹¹.

I contributi in conto interessi e in conto capitale sono accreditati direttamente all'impresa beneficiaria in unica soluzione in forma attualizzata, applicando quale tasso di attualizzazione il tasso di riferimento vigente alla data di attualizzazione medesima. A tal fine nella domanda di agevolazione l'impresa deve indicare obbligatoriamente il codice Iban del conto sul quale effettuare tale accredito.

In ogni caso l'impresa, la Banca finanziatrice e l'Associazione Artigiana di categoria presentatrice della domanda, hanno l'obbligo di informare immediatamente l'Ente gestore, anche a mezzo fax, in merito ad

⁹ Si intendono per tali le imprese iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane da non oltre un anno rispetto alla data di presentazione della domanda alla Banca.

¹⁰ Qualora la data della spesa e/o destinazione dell'investimento risultino posteriori a quella di erogazione del finanziamento, il contributo decorrerà dalla data più recente tra le due.

¹¹ Il regime "de minimis" è una regola dettata dall'Unione europea (Regolamento UE n. 1407/2013 – G.U.U.E. L. 352/1 del 24/12/2013) che disciplina gli aiuti pubblici alle imprese. La regola "de minimis" implica che il destinatario dell'aiuto non possa usufruire nell'arco di tre esercizi finanziari (periodo determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa) di finanziamenti pubblici complessivi, assegnati sotto forma di "de minimis", superiori a 200.000 Euro, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada detto importo non potrà superare, invece, i 100.000 Euro. Non entrano a far parte del tetto di contributo a titolo "de minimis" i contributi ricevuti a valere su regimi di aiuto notificati alla Commissione Europea e da questa approvati.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

eventuali cause che determinano la decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni concesse, quali: cessazione dell'attività, cessazione della destinazione aziendale del/i bene/i agevolato/i, anticipata estinzione del finanziamento, revoca del finanziamento, mancata esecuzione del piano di rimborso del finanziamento.

Con cadenza semestrale l'Ente gestore ha l'obbligo di verificare presso le Banche finanziatrici la presenza di cause di decadenza parziale o totale del diritto alle agevolazioni connesse al finanziamento.

L'Ente gestore invia annualmente all'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio gli elenchi delle imprese agevolate e dei contributi concessi e i dati e le elaborazioni statistiche necessarie a consentire di svolgere il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle agevolazioni concesse unitamente all'esito di tutte le attività di verifica effettuate presso le Banche finanziatrici.

11. Contributo per la riduzione dei costi di garanzia

Quando il finanziamento per il quale viene richiesto il contributo in conto interessi è garantito, in misura pari almeno al 50% da un Confidi, come definito dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 e dalla L. 24/11/2003 n. 326, è possibile richiedere il contributo per la riduzione dei costi di garanzia con la medesima domanda di agevolazioni finanziarie. Questa dovrà essere accompagnata dall'attestazione fornita dal Confidi, dell'importo e dell'avvenuto pagamento del costo della garanzia.¹²

Il contributo per la riduzione dei costi di garanzia è pari allo 0,50% annuo dell'importo del finanziamento, per un massimo di 5 anni. Tale contributo è erogato in forma attualizzata in unica soluzione con le modalità di cui al precedente paragrafo 10.

12. Revoca dei contributi

L'Ente gestore, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, effettua idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'impresa a corredo della domanda di agevolazione. Si riserva, inoltre, in ogni tempo la facoltà di accertare direttamente, sia presso la Banca che presso l'impresa, la sussistenza delle condizioni e finalità del finanziamento ammesso alle agevolazioni.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione, i contributi saranno revocati totalmente o parzialmente.

I contributi potranno inoltre, essere revocati in caso di mancato adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi e da forme di programmazione negoziata.

¹² Il costo della garanzia è costituito dalle Commissioni di Garanzia e dai costi accessori con esclusione delle Azioni e/o quote sociali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

I contributi erogati e risultati indebitamente percepiti a seguito di revoca per fatti imputabili all'impresa e non sanabili dovranno essere restituiti dall'impresa stessa all'Ente gestore, maggiorati degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5 p.p. per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. Nella fattispecie, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da 2 a 4 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Il contributo indebitamente percepito per fatti non imputabili all'impresa, sarà maggiorato esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Alle operazioni di recupero delle somme nei confronti delle imprese inadempienti provvede l'Ente gestore con le modalità previste dall'art. 9, comma 5 del Decreto Legislativo 123/1998.

13. Trattamento fiscale e tributario

I finanziamenti all'artigianato sono soggetti al particolare trattamento tributario previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. In particolare, le operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti effettuate in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da Banche, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative, fatta eccezione:

- a) per gli atti giudiziari relativi alle operazioni, i quali sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario;
- b) per le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse, che sono soggette all'imposta di bollo di 0,052 Euro per ogni 516,46 Euro o frazione di tale importo.

L'imposta sostitutiva che le Banche sono tenute a corrispondere è determinata nella misura dello 0,25%.

Inoltre, i finanziamenti all'artigianato beneficiano di altre particolari agevolazioni che consistono nella riduzione a metà dei diritti spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, dei diritti di cancelleria di cui all'art. 41, secondo comma, della legge n. 949/1952. L'esenzione dalle tasse ipotecarie si applica anche quando la garanzia sia costituita su immobili di proprietà di terzi.

Il contributo in conto interessi e' assoggettato al regime fiscale previsto dalla normativa vigente. Le eventuali ritenute vengono effettuate dall'Ente gestore all'atto dell'erogazione. A fronte delle ritenute effettuate, l'Ente gestore rilascia all'impresa artigiana una dichiarazione per i relativi adempimenti fiscali.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L. 949/1952 - Appendice n. 1

SETTORI ESCLUSI DAGLI INTERVENTI AGEVOLATIVI

(Classificazione ATECO 2007)

A – AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA - l'esclusione si applica alle seguenti divisioni:

- 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI** - l'esclusione si applica alle seguenti classi:
- 01.50 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA (tutta la classe)
- 01.61 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA tutta la classe ad eccezione delle seguenti attività:
- 01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale
- 01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)
- 01.70 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI (tutto il gruppo)
- 03 PESCA E ACQUACOLTURA** (tutta la divisione ad eccezione delle "Attività dei servizi connessi alla pesca e alla piscicoltura")

B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE - L'esclusione si applica alle seguenti divisioni:

- 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) sono escluse le seguenti classi**
- 05.10. ESTRAZIONE DI ANTRACITE (tutta la classe)
- 05.20. ESTRAZIONE DI LIGNITE (tutta la classe)
- 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI sono escluse le seguenti classi:**
- 07.10. ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI FERROSI (tutta la classe ad eccezione delle piriti)
- 07.29. ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI METALLIFERI NON FERROSI (limitatamente al minerale di manganese)
- 08 ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE**
- 08.92 ESTRAZIONE DI TORBA (tutta la classe)

C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE – L'esclusione si applica alle seguenti divisioni:

- 10 INDUSTRIE ALIMENTARI – l'esclusione si applica a tutta la divisione, a tutti i gruppi, a tutte le classi, ad eccezione delle seguenti sottoclassi:**
- 10.51.10 Trattamento igienico del latte
- 10.51.20 Produzione dei derivati del latte
- 10.52.00 Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico
- 10.91.00 Produzione di mangimi per l'alimentazione degli animali da allevamento
- 10.92.00 Produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali da compagnia
- 10.71.10 Produzione di prodotti di panetteria freschi



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- 10.71.20 Produzione di pasticceria fresca
- 10.72.00 Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati
- 10.73.00 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili
- 10.82.00 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie
- 10.83.01 Lavorazione del caffè
- 10.83.02 Lavorazione del tè e di altri preparati per infusi
- 10.84.00 Produzione di condimenti e spezie
- 10.86.00 Produzione di preparati omogeneizzati e di alimenti dietetici
- 10.85.00 Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)
- 10.89.09 Produzione di altri prodotti alimentari nca

11 INDUSTRIE DELLE BEVANDE – l'esclusione si applica a tutta la divisione, a tutti i gruppi, a tutte le classi, ad eccezione delle seguenti sottoclassi:

- 11.01.00 Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici
- 11.04.00 Produzione di altre bevande fermentate non distillate
- 11.05.00 Produzione di birra
- 11.07.00 Industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia

12 INDUSTRIA DEL TABACCO (tutta la divisione)

19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO (tutta la divisione)

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI l'esclusione si applica alla seguente classe:

20.60 FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI (tutta la classe)

24 METALLURGIA l'esclusione si applica alle seguenti sottoclassi:

24.10.00 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie (tutta la classe)

Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA, si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze; manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o non in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm, piastre e lamiere di spessore di 3 mm e più, larghi piatti di 150 mm e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm, eccetto quelli destinati alla



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminate a freddo)

- 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI l'esclusione si applica alle seguenti classi:**
- 29.10 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI (tutta la classe)
- 29.20 FABBRICAZIONE DI CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI (tutta la classe)
- 29.32 FABBRICAZIONE DI ALTRE PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (tutta la classe ad eccezione del 29.32.09 "Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori nca")
- 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO**
- 30.1 COSTRUZIONI DI NAVI E IMBARCAZIONI** - L'esclusione si applica alla seguente sottoclasse:
- 30.11.02 "Cantieri navali per costruzioni metalliche e non metalliche (esclusi i sedili per navi)" (tutto il gruppo, ad eccezione della classe 30.12.00 "Costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive")
- 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE**
- 33.15 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI (ESCLUSI I LORO MOTORI) (tutta la classe ad eccezione della 33.15.00 "Riparazione e manutenzione di navi commerciali e imbarcazioni da diporto (esclusi i loro motori)

G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI – sono esclusi i seguenti gruppi

- 46.2 **COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI (Tutto il gruppo)**
- 46.3 **COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E PRODOTTI DEL TABACCO (Tutto il gruppo)**
- 47.1 **COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI (Tutto il gruppo)**
- 47.2 **COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI (Tutto il gruppo)**

H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO

Limitatamente agli investimenti in automezzi effettuati da imprese la cui attività principale rientri nel settore dei trasporti.

Sono esclusi i seguenti gruppi:

- 49.41.00 **TRASPORTO MERCI SU STRADA (per conto terzi)**